

SCI CLUB LESA 77

STATUTO



Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - È costituita una Associazione Sportiva ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata

SCI CLUB LESA 77

Associazione sportiva dilettantistica

L'Associazione ha sede a Lesa in Via Alla Cartiera n° 64.

Art. 2 - L'Associazione è apolitica e non ha finalità di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Essa ha lo scopo della diffusione della pratica degli sport invernali, nell'ambito e secondo le norme della F.I.S.I., della quale accetta Statuto e Regolamento.

In particolar modo si propone la diffusione dello Sci Nordico.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'eguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

Art. 2 bis - L'Associazione svolge anche attività di Ski-roll nell'ambito della F.I.H.P., ed accetta incondizionatamente, anche per i propri organizzati, le norme statutarie e regolamentari della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio (F.I.H.P.) impegnandosi ad accettare e ad eseguire le decisioni dei suoi organi.

Art. 3 - Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;

- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) I Revisori dei Conti.

Titolo II

I SOCI

Art. 4 - Sono previste le seguenti categorie di Soci:

- a) Benemeriti;
- b) Sostenitori;
- c) Ordinari;
- d) Giovani;
- e) Praticanti

Art. 5 - I Soci Benemeriti sono nominati dall'Assemblea Generale dei Soci su proposte del Consiglio Direttivo per speciali benemeritenze acquisite nei confronti dell'Associazione.

Art. 6 - I Soci Sostenitori sono coloro che pagano una quota annua che sarà stabilita ogni anno dall'Assemblea e che non potrà, in nessun caso, essere inferiore al doppio della quota dei Soci Ordinari.

Art. 7 - I Soci Ordinari sono coloro che prestano la loro attività nell'Associazione e pagano la quota annuale fissate ogni anno ai sensi dell'art. 17 che segue. Tutti Soci hanno il dovere di regolare il proprio comportamento secondo le tradizioni della F.I.S.I. e della correttezza sportiva.

Art. 8 - I Soci Giovani sono coloro che hanno una età inferiore a quindici anni, ed hanno le stesse caratteristiche dei Soci Ordinari.

Art. 9 - I Soci Praticanti sono coloro che partecipano alle varie attività che verranno organizzate.

Art. 10 - Per ottenere la qualifica di Socio ogni aspirante deve:

- a) presentare domanda controfirmata da due Soci presentatori,
- b) aver cessato di appartenere da almeno un anno ad altre Associazioni affiliate alla F.I.S.I., ovvero allegare alla domanda il Nulla Osta di trasferimento firmato dal Presidente dell'Associazione di provenienza.

Sulla domanda di ammissione a Socio, delibera inappellabilmente il Consiglio Direttivo, che non è tenuto a comunicare le motivazioni.

Art. 11 - Il Socio, firmando la domanda di ammissione, dichiara di accettare il presente Statuto.

Art. 12 - La qualifica di Socio si perde:

- a) Per dimissioni, da presentare per iscritto entro il 30 giugno di ogni anno;
- b) Per morosità, in caso di mancato pagamento delle quote sociali entro il 31 gennaio di ogni anno, con Delibera del Consiglio Direttivo;
- c) Per radiazione che viene pronunciata nei confronti del Socio che si comporta in contrasto con la buona educazione sportiva o commetta mancanze nei confronti dei dirigenti sociali e federali.

Art. 13 - I Soci dimessi per morosità potranno venire riammessi con la procedura di cui all'art. 10 che precede e previo pagamento di tutte le quote arretrate.

Art. 14 - A carico dei Soci possono essere adottati, oltre a quanto stabilito dall'art. 12 comma c) che precede, anche i seguenti provvedimenti disciplinari per comportamento contrario alla buona educazione sportiva:

- a) Ammonizione;
- b) Sospensione da ogni attività o da incarichi sociali per un periodo di tempo determinato dal Consiglio Direttivo a seconda dei casi, ma comunque non superiori ad un anno.

Art. 15 - Tutte le sanzioni vengono deliberate dal Consiglio Direttivo ed immediatamente comunicate all'interessato ed al Comitato Zonale della F.I.S.I. Contro di essi è ammesso reclamo, entro quindici giorni della comunicazione al Comitato Zonale F.I.S.I.

Titolo III

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 16 - L'Assemblea Ordinaria dei Soci, convocata su delibera del Consiglio Direttivo non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce in località da indicarsi nell'avviso di convocazione, nel mese di settembre di ogni anno.

Art. 17 - Sono argomenti obbligatori dell'Assemblea Ordinaria dei Soci: la relazione morale e tecnica, la relazione finanziaria, la determinazione del canone sociale.

Art. 18 - La convocazione dell'Assemblea deve avvenire minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso all'Albo Sociale e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma, con l'indicazione dell'Ordine del Giorno.

Contemporaneamente l'Ordine del Giorno dovrà essere trasmesso al Comitato Zonale, il quale ha facoltà di inviare un proprio rappresentante per assistere ai lavori.

Art. 19 - Qualora il Presidente dell'Associazione non provvedesse alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria nei termini prescritti, l'Assemblea potrà venir convocata dal Presidente del Comitato Zonale.

Art. 20 - Possono prendere parte alle Assemblee tutti i Soci in regola con le quote sociali ed iscritti da almeno tre mesi.

Per la costituzione legale dell'Assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti Soci che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Art. 21 - Hanno diritto al voto tutti i Soci che abbiano compiuto i diciotto anni il giorno in cui ha luogo l'Assemblea.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei Soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro Socio, purché non consigliere né revisore.

Art. 22 - L'Assemblea nomina il proprio Presidente, il proprio Segretario e, in caso fossero previste votazioni, due scrutatori.

Il Segretario redigerà il verbale di ogni Assemblea che verrà firmato anche dal Presidente e dai due scrutatori.

Art. 23 - La convocazione di Assemblee Straordinarie può essere richiesta:

- a) Dal Consiglio Direttivo con maggioranza di due terzi dei componenti;
- b) Da un quarto dei Soci.

I richiedenti dovranno presentare richiesta scritta al Presidente dell'Associazione, proponendo l'Ordine del Giorno.

In ogni caso l'Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta.

È inoltre indetta ad iniziativa del Presidente e convocata entro sessanta giorni dall'accertata mancanza della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria non può trattare altri argomenti all'infuori di quelli per i quali è stata convocata.

La convocazione dell'Assemblea deve avvenire minimo quindici giorni prima mediante affissione di avviso all'Albo Sociale e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.

Art. 24 - I Soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente Statuto ma non possono modificare gli scopi dell'Associazione stabiliti dai precedenti articoli 2 e 3.

Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza in prima convocazione della metà dei Soci, in seconda convocazione di almeno un terzo dei Soci, ed il consenso di tre quinti dei voti presenti o rappresentati.

Titolo IV

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 25 - Lo Sci Club è retto dal Consiglio Direttivo, i cui componenti, scelti fra i Soci maggiorenni ed in regola con la tessera F.I.S.I., vengono eletti dall'Assemblea.

Esso è formato da un numero non inferiore a cinque e non superiore a quindici; gli eletti rimangono in carica due anni e sono rieleggibili.

Qualora un Consigliere non potesse più adempiere al proprio incarico, gli subentrerà il Socio avente il maggior numero di voti. Nel caso in cui più Soci fossero a parità di voti, è facoltà del Consiglio Direttivo scegliere tra questi il sostituto.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando alla riunione sia presente la maggioranza dei suoi Componenti.

In caso di parità dei voti è dirimente quello del Presidente.

Art. 26 - Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina, nel suo seno, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Art. 27 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi, su convocazione del Presidente. Potrà riunirsi straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando venga fatta richiesta da tre Consiglieri o dal Collegio dei Revisori.

Art. 28 - Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) Esaminare la domanda di ammissione ed accettare le dimissioni dei Soci;
- b) Adottare provvedimenti disciplinari;
- c) Compilare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci e curare gli affari di ordine amministrativo; il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione; il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati; insieme alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.
- d) Approvare il programma per la preparazione sciistica dei Soci e per quella tecnica degli atleti nonché il programma sportivo sociale;
- e) Nominare i direttori sportivi delle varie sezioni, che si potranno scegliere anche al di fuori del Consiglio Direttivo. In tal caso essi parteciperanno alle riunioni del Consiglio Direttivo ma solamente con voto consultivo;

- f) Stabilire le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci e convocare Assemblee Straordinarie quando le reputa necessarie o ne venga fatta richiesta a norma dell'art. 23 che precede;
- g) Decidere tutte le questioni che interessano l'Associazione ed i Soci e che non siano di competenza dell'Assemblea.

È facoltà del Consiglio Direttivo il nominare collaboratori fra i Soci al fine di attuare nel migliore dei modi i programmi che ha stabilito. Essi possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con parere consultivo. Gli incarichi di cui al precedente comma decadono per:

- a) Scadenza o scioglimento del Consiglio Direttivo;
- b) Revoca della nomina da parte del Consiglio Direttivo;
- c) Dimissioni della persona incaricata.

Art. 29 - La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite dal Presidente.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in quelle mansioni alle quali venga espressamente delegato.

In caso di momentanea assenza o impedimento del Presidente assume le sue funzioni il Vicepresidente.

In caso di mancanza del Presidente e del Vicepresidente, il Consiglio Direttivo viene presieduto dal membro più anziano.

Art. 30 - Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario dell'Associazione.

Art. 31 - Il Segretario di esecuzione delle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, provvede al normale andamento dell'Associazione e dirige l'amministrazione sociale

Titolo V

I REVISORI DEI CONTI

Art. 32 - Il Collegio dei Revisori comprende tre componenti maggiorenni che sono eletti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

Essi possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

I Revisori esercitano la vigilanza sull'amministrazione dell'Associazione. Rilevando irregolarità amministrative devono comunicarlo al Consiglio Direttivo per iscritto per i necessari provvedimenti.

I Revisori durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Titolo VI
IL PATRIMONIO

Art. 33 - Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) Dalle quote sociali;
- b) Dalle eventuali elargizioni fatte dai Soci o da terzi;
- c) Dai proventi finanziari derivanti dall'attività;
- d) Da tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio dello Sci Club.

Titolo VII
LO SCIoglimento

Art. 34 - Lo Sci Club non può essere sciolto che per delibera di una Assemblea Straordinaria espressamente convocata, alla quale siano presenti due terzi dei Soci.

Art. 35 - In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo sarà devoluto a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 - Del presente Statuto il Presidente dell'Associazione dovrà firmare tre copie, una delle quali verrà depositata presso gli archivi sociali, una presso gli archivi del Comitato Zonale e la terza presso la F.I.S.I.

Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto vigono rispettivamente le disposizioni del Codice Civile e gli Statuti e Regolamenti della F.I.S.I.

Lesa, li 3 Giugno 2005

IL PRESIDENTE

